

DL n.303 del 21.8.2013 “Modifiche di diverse disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale”

Il presente ddl deriva dall'esigenza di armonizzare quanto previsto dalle norme di finanziamento per l'acquisto dei beni funzionali all'esercizio del trasporto di cui alle ll.rr. 51/2009 e 62/2009, alla normativa vigente in merito al trasferimento dei beni in caso di sostituzione del soggetto gestore (art. 10 l.r. 31/98), di integrare le competenze attribuite al Dirigente del Settore competente in materia di trasporti, previste dall'art. 11 della l.r. 36/2012 e di specificare i requisiti necessari ai dipendenti del Settore competente in materia di trasporti, per ottenere il diritto alla libera circolazione (art. 9, comma 4, lett. c) l.r. 31/98). Inoltre assicura anche la continuità del servizio di trasporto pubblico su gomma.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

L'inserimento di questo articolo consente di armonizzare le norme di finanziamento per l'acquisto dei beni funzionali all'esercizio del trasporto di cui alla l.r. 51/2009 alla normativa vigente.

Articolo 2

L'inserimento di questo articolo consente di armonizzare le norme di finanziamento per l'acquisto dei beni funzionali all'esercizio del trasporto di cui alla l.r. 62/2009 alla normativa vigente.

Articolo 3

L'inserimento di questo articolo consente di estendere, al Dirigente della struttura regionale competente, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 2, comma 5, 3, comma 3 e di indebita percezione di benefici di cui all'articolo 4 della l.r. 36/2012.

Articolo 4

L'inserimento di questo articolo consente di attribuire il diritto alla libera circolazione solo ai dipendenti regionali incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera.

Articolo 5

Questo articolo, in attesa della legge di riforma del TPL, consente di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico su gomma, stante la scadenza di alcuni contratti in essere, definendo a tale fine anche la percentuale di riparto delle risorse per l'anno 2014.

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 51
(Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale))

1. All'articolo 2, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 51 (Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale) dopo le parole "a titolo gratuito" sono aggiunte le parole "per la parte coperta da contribuzione pubblica".

ARTICOLO 2

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria -legge finanziaria 2010))

1. All'articolo 6, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2010) dopo le parole "a titolo gratuito" sono aggiunte le parole "per la parte coperta da contribuzione pubblica".

ARTICOLO 3

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36
(Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo Unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)) è sostituito dal seguente:
- "2. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di cui agli articoli 2, comma 5, 3 comma 3 e di cui all'articolo 4, limitatamente ai servizi di trasporto ferroviario, conferite alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dal Dirigente della struttura regionale competente".

ARTICOLO 4

(Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale))

1. All'articolo 9, comma 4, lettera c) della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) dopo le parole "competente per materia" sono aggiunte le parole "incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera".

ARTICOLO 5

(Ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2014)

1. Nelle more della riforma del sistema di trasporto pubblico locale, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, gli enti titolari dei contratti di servizio prorogano e gestiscono i medesimi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale .
2. Alla scadenza dei contratti di cui al comma 1 affidano il servizio nel rispetto della normativa vigente.
3. Per l'anno 2014 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico, secondo le quote percentuali di seguito indicate:
 - a) Bacino I: 8,82758 per cento;
 - b) Bacino S: 10,84735 per cento;
 - c) Bacino GU: 54,59086 per cento;
 - d) Bacino TG: 13,63388 per cento ;
 - e) Bacino L: 12,10033 per cento.